

Decisione della Commissione

del ...

recante approvazione di un programma operativo della Regione Lazio che s'inserisce nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'obiettivo n. 3 in Italia.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo², in particolare l'articolo 1 sui compiti assegnati al FSE e l'articolo 2 sul campo d'applicazione dello stesso,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone al titolo II, articoli 13 e seguenti, le condizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi operativi;
- (2) l'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede che lo Stato membro presenti alla Commissione, previa consultazione delle parti di cui all'articolo 8, un piano di sviluppo, il cui contenuto è precisato all'articolo 16, comprendente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, un quadro di riferimento dell'obiettivo n. 3, di cui all'articolo 9, lettera c), che illustri il contesto degli interventi a favore dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane su tutto il territorio nazionale, individuando le relazioni con le priorità contenute nel piano nazionale d'azione per l'occupazione;

¹ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

² GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.

- (3) in virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 la Commissione stabilisce, sulla base del piano presentato dallo Stato membro nell'ambito della partnership di cui all'articolo 8 e d'intesa con lo Stato membro interessato, un quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'obiettivo n. 3;
- (4) in virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione valuta le proposte di programmi operativi presentate dagli Stati membri in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del corrispondente quadro comunitario di sostegno e della loro compatibilità con le politiche comunitarie, e adotta, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, e d'intesa con lo Stato membro interessato, una decisione relativa alla partecipazione del Fondo sociale europeo, purché le proposte contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
- (5) il governo Italiano ha presentato alla Commissione, in data 14 dicembre 1999, il progetto di programma operativo ricevibile ai fini dell'obiettivo n. 3, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1260/1999; il progetto di programma operativo comprende gli elementi di cui all'articolo 18 dello stesso regolamento, in particolare la descrizione degli assi prioritari del programma, un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo sociale europeo ed eventualmente degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima da parte dello Stato membro di quelli privati;
- (6) la data di presentazione del progetto di programma operativo ritenuto ricevibile dalla Commissione costituisce il termine iniziale per l'ammissione delle spese ai fini di tale programma. Ai sensi dell'articolo 30 del suddetto regolamento è opportuno fissare il termine ultimo per l'ammissione delle spese;
- (7) il programma operativo è stato definito d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership;
- (8) ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e lo Stato membro sono tenuti a garantire, nel rispetto del principio della partnership, il coordinamento tra gli interventi dei diversi Fondi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;
- (9) la partecipazione finanziaria globale della Comunità e la ripartizione annuale sono definite in euro; la ripartizione annuale deve essere compatibile con le

pertinenti prospettive finanziarie. Tale partecipazione potrà essere rivista entro e non oltre il 31 marzo 2004 per tener conto sia dell'effettiva evoluzione dell'indicizzazione che dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, a norma rispettivamente dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la partecipazione finanziaria della Comunità è già stata indicizzata del 2% all'anno;

(10) conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1260/1999, è opportuno fissare il termine ultimo per l'ammissione delle spese,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma operativo della Regione Lazio per gli interventi strutturali comunitari previsti dall'obiettivo n. 3 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il programma operativo comprende i seguenti elementi:

- a) gli assi prioritari del programma, la loro coerenza con il quadro comunitario di sostegno corrispondente, i loro obiettivi specifici possibilmente quantificati, la valutazione ex ante dell'impatto atteso, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali dell'Italia;

gli assi prioritari in questione sono i seguenti:

Asse A Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro;

Asse B Promozione di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione per le persone che rischiano l'esclusione sociale;

Asse C Promozione e miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione, e dell'orientamento, nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di: agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità e promuovere la mobilità professionale;

Asse D Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca nella scienza e nella tecnologia;

Asse E Misure specifiche intese a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità di lavoro e all'attività imprenditoriale, e a ridurre la segregazione verticale ed orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro;

Asse F Accompagnamento del QCS e dei Programmi Operativi

- b) una descrizione sintetica delle misure previste, comprese le informazioni necessarie per verificarne la conformità ai regimi di aiuto;
- c) il piano finanziario indicativo che precisi, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo sociale europeo, nonché l'importo dei finanziamenti pubblici o equivalenti ammissibili e la stima da parte dello Stato membro di quelli privati. L'importo complessivo che il Fondo sociale europeo intende destinare annualmente al programma operativo è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie;
- d) le disposizioni di attuazione del programma riguardanti la designazione dell'autorità di gestione, la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo, come pure il ricorso a sovvenzioni globali, la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, in particolare il ruolo del comitato di sorveglianza, la definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari, nonché la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo.

2. Il piano finanziario indicativo precisa il costo totale degli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a

884.762.068 euro per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie stabilite ai fini della partecipazione del Fondo sociale europeo, pari a 394.854.574 euro.

Il risultante fabbisogno finanziario nazionale corrisponde a 482.600.035 euro per il settore pubblico e a 7.307.459 euro per il settore privato.

Articolo 3

1. La partecipazione del Fondo sociale europeo al presente programma operativo ammonta a un totale di 394.854.574 euro.

Le modalità di concessione del contributo finanziario del Fondo sociale europeo per i diversi assi e misure che fanno parte del programma operativo sono precisate nel piano finanziario allegato alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione lascia impregiudicata la posizione della Commissione circa gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, oggetto del presente intervento e non ancora approvati dalla Commissione. La presentazione da parte dello Stato membro della domanda d'intervento, del complemento di programmazione o di una domanda di pagamento non sostituisce la notifica prevista dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

Infatti, il cofinanziamento comunitario degli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, che si tratti di regimi o di singoli aiuti, richiede la preventiva approvazione degli stessi da parte della Commissione, conformemente all'articolo 88 del trattato, ad eccezione di quelli conformi alla norma de minimis e degli aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione, approvati dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93³ del trattato a determinate categorie di aiuti orizzontali. In assenza di una tale esenzione o approvazione, tali aiuti costituiscono aiuti illegali, le cui conseguenze sono definite dal regolamento procedurale degli aiuti di Stato, e il loro accidentale cofinanziamento sarà trattato come un'irregolarità ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Di conseguenza, le domande di pagamento intermedio e finale, di cui all'articolo 32 di detto regolamento, non sono ricevibili dalla Commissione per le misure che

³ Gli articoli 92 e 93 corrispondono alla nuova numerazione degli articoli 87 e 88.

comportano il cofinanziamento di aiuti nuovi o modificati secondo la definizione del regolamento procedurale degli aiuti, che si tratti di regimi o di singoli aiuti, fino alla loro notifica e approvazione formale da parte della Commissione.

Articolo 5

La data iniziale per l'ammissione delle spese è il 19 dicembre 1999. Il termine ultimo per l'ammissione delle spese è fissato al 31 dicembre 2008 ed è soggetto alle disposizioni dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale termine sarà prorogato al 30 aprile 2009 per le spese effettuate dagli organismi che concedono aiuti ai sensi dell'articolo 9, lettera 1), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 6

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
Anna DIAMANTOPOULOU
Membro della Commissione